

SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

CHIANTIMUTUA – Associazione Assistenziale

REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA: E PER ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI DI FIGLI MINORI

ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti alla **Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo**, in seguito per brevità denominata *Mutua*.

ART. 2 – SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

La *Mutua*, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'associato:

SUSSIDI NUOVI NATI, SCUOLA, SOGGIORNI			
N°	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
1	Sussidio per i Nuovi Nati: per l'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia <u>presso strutture convenzionate</u> (farmacie, sanitari, prenatal, etc.)	Soci	100,00 € per figlio
2	Sussidio per iscrizione figlio 1°anno Asilo Nido	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
3	Sussidio per iscrizione figlio 1°anno Scuola dell'Infanzia	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
4	Sussidio per l'acquisto di zaino/cartella e altri materiali al figlio iscritto alla 1 ^a classe della Scuola Primaria <u>presso convenzionati</u> .	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
5	Sussidio per l'acquisto di materiali o libri scolastici al figlio iscritto alla 1 ^a classe della Scuola Secondaria di primo grado	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
6	Sussidio per l'acquisto di libri scolastici al figlio iscritto alla 1 ^a classe della Scuola Secondaria di secondo grado	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
7	Sussidio per soggiorni terme, mare e monti <u>presso convenzionati</u> .	Soci over 60 e Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio o Socio

SUSSIDI SANITARI E SOCIO SANITARI			
N°	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum (*)
8	Sussidio per l'acquisto nuovi occhiali o lenti a contatto da vista per figli minori dei Soci effettuato <u>presso convenzionati</u> .	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio

9	Sussidio per Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): per spese di diagnosi, trattamento e terapie effettuate da strutture, medici o psicologi specializzati, sostenute per figli minori dei Soci <u>presso convenzionati e non.</u>	Figli minorenni di Soci	Max 200,00 € se convenzionati Max 100,00 € se non convenzionati per figlio
10	Sussidio per Disturbi dell'alimentazione: per spese di diagnosi, trattamento e terapie effettuate da strutture, medici o psicologi specializzati, sostenute per figli minori dei Soci <u>presso convenzionati e non.</u>	Figli minorenni di Soci	Max 200,00 € se convenzionati Max 100,00 € se non convenzionati per figlio
11	Sussidio per trattamenti Fisioterapici per disabili (L.104/92): per spese di terapie effettuate da strutture, medici o fisioterapisti specializzati, sostenute per figli minori dei Soci <u>presso convenzionati e non.</u>	Figli minorenni di Soci	Max 200,00 € per figlio
12	Sussidio per alcune terapie Psicologiche e Psicogiuridiche (solo conseguenti a: mobbing, abusi, violenze domestiche e stalking, cyberbullismo e reati dell'internet, separazione e affido): per spese di terapie effettuate da strutture, medici o psicoterapeuti (anche in abbinamento ad avvocati), sostenute per figli minori dei Soci <u>presso convenzionati e non.</u>	Figli minorenni di Soci	Max 200,00 € se convenzionati Max 100,00 € se non convenzionati per figlio

(*) I diversi sussidi previsti per spese presso convenzionati e non convenzionati possono essere fruiti anche in modo misto a condizione che il totale complessivo dei sussidi non superi il massimale più alto previsto per i convenzionati.

1

SUSSIDI ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI			
N°	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
13	Sussidio per attività sportiva, agonistica e non, presso società o associazioni sportive convenzionate	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
14	Sussidio per attività culturale extrascolastica, presso Associazioni o Enti convenzionati.	Figli minorenni di Soci	

I sussidi di cui ai punti 1, 4, 7 e 8 sono dovuti solo nel caso in cui l'acquisto o il pagamento sia effettuato presso esercente o struttura convenzionata con la Mutua. Negli altri casi, indicati ai punti 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 i sussidi saranno erogati anche nel caso in cui si utilizzino soggetti non convenzionati nei limiti indicati per ogni punto. I sussidi innanzi riportati sono erogati per anno e per nucleo familiare, dove per nucleo familiare si intende il Socio ed i figli minorenni del Socio, anche se non conviventi.

Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio *on line* tramite l'Area Riservata del sito www.chiantimutua.it oppure cartacea utilizzando i moduli specifici a disposizione sempre sull'Area Riservata allegando la documentazione prevista per ogni singolo sussidio (vedi successivo Art. 6) e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.

I sussidi alla famiglia sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 3 – LIMITI AI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino alla concorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale. Tale documentazione può essere fornita anche in copia con la sottoscrizione della dicitura "Per copia conforme". Il Socio deve consentire eventuali verifiche sulla documentazione trasmessa in copia e fornire gli originali se richiesti.

Nel caso in cui a seguito delle verifiche documentali disposte dalla Mutua, o in caso di diniego delle stesse, non fosse possibile riscontrare la correttezza della documentazione presentata in base ai regolamenti, i sussidi non saranno dovuti.

I sussidi alla famiglia, inoltre, non sono dovuti se dipendenti da presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi beneficiari.

ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo. Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **180esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

DISPOSIZIONE DI DEROGA TEMPORANEA - TERMINI DI ASPETTATIVA

In via eccezionale, dal 01.01.2024 fino al 31.12.2024 le garanzie riferite al presente Regolamento decorrono dalle ore 24,00 del giorno dell'accoglimento della domanda di ammissione a Socio.

ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA

La copertura ha durata annuale dalle ore 00:00 del 1° gennaio alle ore 24:00 del 31 dicembre.

ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla *Mutua*, con una delle seguenti due modalità:

1) tramite l'apposita procedura web dall'Area Riservata del sito www.chiantimutua.it (**MODALITA' CONSIGLIATA**); 2) tramite gli appositi Moduli di richiesta cartacei scaricabili dal sito che, unitamente ai documenti richiesti devono essere consegnati in busta chiusa (indirizzata a ChiantiMutua, Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano V.Pesa) presso una delle Filiali ChiantiBanca. La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla *Mutua* e firmata dal beneficiario.

In entrambe le suindicate modalità di trasmissione, la domanda di sussidio, corredata della necessaria documentazione, dovrà essere inserita in procedura web o consegnata alla Filiale ChiantiBanca entro: - il **30 aprile** dell'anno in corso, per le spese del **1° trimestre** (data compresa fra il 1° gennaio e il 31 marzo); - il **31 luglio** dell'anno in corso, per le spese del **2° trimestre** (data compresa fra il 1° aprile e il 30 giugno); - il **31 ottobre** dell'anno in corso, per le spese del **3° trimestre** (data compresa fra il 1° luglio e il 30 settembre); - il **20 gennaio** dell'anno successivo, per le spese del **4° trimestre** (data compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre).

2

I sussidi relativi alle domande presentate oltre i termini suindicati non saranno rimborsate pagati.

1- La richiesta di sussidio per nuovi nati, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia.*
- ✓ *certificato di nascita o certificato di stato di famiglia.*

2- La richiesta di sussidio per figlio frequentante per la prima volta all'Asilo Nido, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *ricevuta di pagamento dell'Ente gestore del servizio riportante il nome del figlio del Socio nel primo anno.*

3- La richiesta di sussidio per figlio frequentante per la prima volta alla Scuola dell'Infanzia, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *ricevuta di pagamento dell'Ente gestore del servizio riportante il nome del figlio del Socio nel primo anno.*

4- La richiesta di sussidio per acquisto zaino/cartella o altro materiale per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Elementare, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante il materiale di cartoleria acquistato.*

5- La richiesta di sussidio per acquisto materiale e libri scolastici per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Media inferiore, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *PER MATERIALE SCOLASTICO - documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante il materiale scolastico acquistato..*
- ✓ *PER LIBRI SCOLASTICI - documento fiscale (scontrino o fattura) indicante l'acquisto dei libri scolastici.*

6- La richiesta di sussidio per acquisto libri di testo per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Media superiore, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *PER LIBRI SCOLASTICI - documento fiscale (scontrino o fattura) indicante l'acquisto dei libri scolastici..*
- ✓ *il certificato di iscrizione alla Scuola Media Superiore del figlio per il quale il sussidio è stato richiesto.*

7- La richiesta di sussidio per soggiorni dovrà essere accompagnata da:

✓ documento fiscale (ricevuta o fattura) rilasciato dalla struttura convenzionata riportante il nome del Socio e dell'eventuale figlio minore.

8- La richiesta di sussidio per acquisto di nuovi occhiali o lenti a contatto da vista per i figli minori dovrà essere accompagnata da:

✓ prescrizione del medico oculista riportante la patologia che ha causato la necessità di lenti o occhiali da vista;

✓ documento fiscale (ricevuta o fattura) rilasciato da ottico convenzionato indicante l'acquisto.

9- La richiesta di per Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): dovrà essere accompagnata da: ✓

prescrizione del medico di base o medico specialista riportante la patologia e le necessita terapeutiche; ✓

documento fiscale (fattura) rilasciato da soggetto convenzionato o non indicante la prestazione effettuata.. 10-

La richiesta di Sussidio per Disturbi dell'alimentazione: dovrà essere accompagnata da: ✓ prescrizione del medico di base o medico specialista riportante le patologia e la necessita terapeutiche; ✓ documento fiscale (fattura) rilasciato da soggetto convenzionato o non indicante la prestazione effettuata.. 11- La richiesta di

sussidio trattamenti Fisioterapici per disabili (L.104/92): ovrà essere accompagnata da: ✓ copia del riconoscimento disabilità L.104/92;

✓ prescrizione del medico di base o medico specialista riportante la patologia e le necessita terapeutiche; ✓ documento fiscale (fattura) rilasciato da soggetto convenzionato o non indicante la prestazione effettuata.. 12- La

richiesta di sussidio per terapie Psicologiche e Psicogiuridiche dovrà essere accompagnata da: ✓ prescrizione del medico di base o medico specialista riportante la patologia e le necessita terapeutiche
conseguenti a: mobbing, abusi, violenze domestiche e stalking, cyberbullismo e reati dell'internet, separazione e affido;

✓ documento fiscale (fattura) rilasciato da soggetto convenzionato o non indicante la prestazione effettuata.

13- La richiesta di sussidio per attività sportiva dovrà essere accompagnata da:

✓ ricevuta o fattura rilasciata dalla struttura convenzionata indicante l'iscrizione all'attività sportiva del figlio minore per l'anno sociale in corso.

14- La richiesta di sussidio per attività culturale dovrà essere accompagnata da:

✓ presentazione di un documento, ricevuta o fattura rilasciata dall'Associazione o Ente convenzionato indicante l'iscrizione all'attività culturale del figlio minore per l'anno sociale in corso.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

3

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

ART. 7 – SUSSIDIO PER ATTIVITA' SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA Per attività sportiva, agonistica e non, deve intendersi quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Per attività culturali devono intendersi quella forma di attività di sviluppo e formazione personale come corsi di musica, di lingua, di pittura o disegno, di fotografia, di informatica, ecc..

I due sussidi, sportivo e culturale, si devono intendere come alternativi l'un l'altro; il massimale per ogni figlio di Socio è pari a € 50,00 ad anno solare.

ART. 8 – DEFINIZIONE DI ESERCENTE E STRUTTURA CONVENZIONATA

Per "esercente convenzionato" o "struttura convenzionata" si intendono tutti i soggetti, Associazioni, Aziende o altri Enti, Soci, Clienti e potenziali Clienti della Banca di Credito Cooperativo Socio Sostenitore della *Mutua*, che esercitano attività di commercio al minuto e all'ingrosso, artigiani, operatori del settore primario e terziario, attività Sportive, Culturali o nel settore del benessere, che hanno sottoscritto apposita convenzione con la *Mutua*.

Con l'accordo stipulato tra "esercente convenzionato" e *Mutua*, il Socio della *Mutua* beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 9 - GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporterà variazioni alle condizioni previste nel

presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

ART. 10 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio. Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal: 1° gennaio 2024.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: 28 dicembre 2023.